



IL TRIBUNALE DI MODENA

Sezione civile e fallimentare

riunito in camera di consiglio e così composto:

dott. Vittorio Zanichelli	- Presidente
dott.ssa Alessandra Mirabelli	- Giudice rel.
dott.ssa Laura Galli	- Giudice

Accordo di
RISTRUTTURAZIONE
/014

DECRETO DI
OMOLOGAZIONE

ha pronunciato il seguente

DECRETO

visto il ricorso *ex art.* 182 *bis* L. Fall. depositato il 30.7.2014, con il quale la P
S.p.a. ha chiesto l'omologazione dell'accordo di ristrutturazione dei debiti,
contestualmente depositato;
rilevato che l'accordo è stato pubblicato nel registro delle imprese in data 29.7.2014, che
non è stata proposta alcuna opposizione nel termine previsto dalla legge e che,
all'udienza del 4.11.2014 il Collegio ha riservato la decisione sull'omologa;
rilevato che in data 17.11.2014 la ricorrente ha depositato una "nota esplicativa alla
relazione del professionista sull'accordo di ristrutturazione del debito ai sensi dell'art.
182 *bis* l. 267/1942" al fine di aggiornare e chiarire alcuni aspetti dell'attestazione

OSSERVA

In assenza di opposizioni, il controllo del Tribunale in sede di omologazione deve riguardare necessariamente i seguenti aspetti: *a)* la competenza del giudice adito a pronunciarsi sull'omologa; *b)* la sussistenza, in capo al soggetto proponente, della qualifica di imprenditore commerciale fallibile e in stato di crisi; *c)* l'effettiva esistenza di un accordo pubblicato nel registro delle imprese e stipulato con un numero di creditori che rappresenti almeno il 60% dei crediti; *d)* la completezza della documentazione di cui all'art. 161, comma 2 L. Fall. (richiamato dall'art. 182 *bis*, comma 1 L. Fall.); *e)* la sussistenza della relazione di un professionista avente i requisiti di cui all'art. 67, comma 3, lett. d) L. Fall., sulla veridicità dei dati aziendali e sull'attuabilità dell'accordo con particolare riferimento alla sua idoneità ad assicurare l'integrale pagamento dei creditori

estranei nel rispetto del termine di centoventi giorni dall'omologazione (o dalla scadenza, in caso di crediti non ancora scaduti alla data dell'omologazione).


Con riguardo alla problematica del tipo di controllo che il Tribunale è chiamato a compiere – in particolare sull'attuabilità dell'accordo e sulla idoneità al pagamento dei creditori estranei – in assenza di opposizioni, si ritiene di aderire alla tesi secondo la quale trattasi di controllo non meramente formale, bensì sostanziale e non limitato alla mera verifica di completezza, coerenza e ragionevolezza della relazione dell'esperto, che pure costituisce punto di riferimento necessario per tale valutazione.

La ragione di tale scelta ermeneutica risiede nella necessità di garantire i creditori estranei (e i terzi) rispetto agli effetti che si producono nei loro confronti, primo tra tutti l'esenzione da revocatoria degli atti, delle garanzie e dei pagamenti posti in essere in esecuzione dell'accordo, tenuto conto dell'assenza di un loro coinvolgimento negoziale (seppure in forme proceduralizzate attraverso il voto e il principio maggioritario, come avviene nel concordato preventivo); si ritiene infatti che, a fronte della mancanza negli accordi di ristrutturazione di una procedura che importi comunicazione effettiva ai creditori e possibilità di esprimere un consenso informato, il mero rimedio dell'opposizione potrebbe risultare insufficiente per la tutela dei propri interessi laddove non fosse possibile al Tribunale esercitare comunque un vaglio di merito sull'idoneità dell'accordo a consentire il superamento della crisi e il pagamento dei crediti estranei alla ristrutturazione.

In questa prospettiva al Tribunale rimane preclusa solo la valutazione di convenienza economica dell'accordo per i creditori, dovendosi invece verificare le concrete prospettive di attuabilità dell'accordo di ristrutturazione del debito con gli aderenti nonché, più in generale, del piano per il superamento della crisi e, in particolare, la realizzabilità delle entrate previste e la loro idoneità a consentire il pagamento integrale dei creditori estranei nella tempistica indicata dalla norma.

Nel caso di specie, con riferimento all'aspetto *sub a)*, la domanda è stata correttamente proposta al Tribunale del luogo in cui l'impresa ha la propria sede principale risultante dal Registro delle imprese, sede che non risulta avere subito alcuna modificazione nell'ultimo anno dal deposito del ricorso.

Con riguardo al requisito *sub b)*, non v'è dubbio che la ricorrente sia un imprenditore commerciale sopra soglia ai sensi dell'art. 1 L. Fall., come ricavabile dall'oggetto sociale, nonché dai bilanci e dalla situazione patrimoniale allagati al ricorso.




Lo stato di crisi emerge, altresì, con evidenza, dai risultati dell'esercizio 2013, non in linea con le previsioni del piano attestato ex art. 67 comma 3 lett. d) L. Fall. del 2009-2012 (che prevedeva la ristrutturazione del debito bancario senior per 57 milioni e il pagamento entro il 2014 del debito chirografario a breve consolidato per 10,783 milioni): l'esercizio si è chiuso con un fatturato inferiore di 16 milioni rispetto alle previsioni del piano, si è prodotta una perdita di complessivi 40,4 milioni e il patrimonio netto è risultato negativo per 26,5 milioni. Si è quindi resa necessaria la ricapitalizzazione della società e la ristrutturazione/riscadenziatura dell'ingente indebitamento verso il ceto bancario, anche in rapporto alla controllata O: S.p.a.

Con riferimento al requisito di cui alla lettera c), la ricorrente ha prodotto il testo, redatto per iscritto e contenuto in un unico documento, dell'accordo di ristrutturazione del debito, sottoscritto tra F S.p.a. e O: S.p.a. da un lato e il ceto bancario dall'altro, con firme autenticate dal Notaio in data 17.7.2014; l'accordo è stato regolarmente depositato per l'iscrizione presso il Registro delle imprese e iscritto in data 29.7.2014 come si evince dalla visura camerale prodotta. Con la "nota esplicativa" del 17.11.2014 si è dato conto dell'avveramento di tutte le condizioni rilevanti (ad eccezione, ovviamente, dell'omologa) cui l'accordo risultava subordinato e che risultavano ancora sospese alla data di deposito del ricorso.

Quanto al necessario raggiungimento del 60% dei crediti aderenti all'accordo rispetto all'indebitamento complessivo dell'imprenditore, posto che non vi è in dottrina e giurisprudenza concordia sul momento in cui tale soglia deve essere raggiunta (e se abbiano rilievo i fatti successivi fino all'omologa in termini di nuove adesioni o di modifica dell'indebitamento), deve ad avviso del Tribunale ritenersi necessario che le adesioni pari a tale percentuale siano presenti alla data di deposito del ricorso ex art. 182 bis L. Fall.

Nel caso di specie, la ricorrente ha effettuato il calcolo delle percentuali prendendo a riferimento la situazione patrimoniale al 30.4.2014 ed espungendo le passività che non possono essere considerate debiti (fondi per rischi e oneri per € 7.229.178): ne risultava un'esposizione complessiva per € 108.891.008 di cui € 87.251.017 di debito verso le banche aderenti all'accordo, importo che costituiva l'80,13% dell'esposizione complessiva, a fronte di € 21.639.991 di debiti verso soggetti non aderenti. Tenuto conto delle modifiche del passivo con riguardo ai creditori non aderenti (il debito bancario non si è modificato in quanto destinato ad essere ristrutturato e riscadenziato in esecuzione dell'accordo omologato) di cui dà conto l'attestazione (pag. 64 e ss.) e la "nota



esplicativa" del 17.11.2014, emerge che dalla situazione patrimoniale del 30.4.2014 l'indebitamento corrente si è progressivamente ridotto (in particolare il debito tributario) e non risultano emerse nuove passività rilevanti che abbiano sostanzialmente modificato l'assetto esposto.

Si deve quindi ritenere sussistente il requisito della sufficiente adesione all'accordo da parte dei creditori.

Venendo al punto *sub d)*, la società ricorrente ha integralmente prodotto la documentazione richiesta dall'art. 161, comma 2 L. Fall. e cioè: 1) una relazione sulla situazione patrimoniale, economica e finanziaria della società (all. 13); 2) lo stato analitico ed estimativo delle attività e l'elenco nominativo dei creditori, con l'indicazione dei rispettivi crediti e delle cause di prelazione (all. 14); 3) l'elenco dei titolari dei diritti reali o personali su beni di proprietà o in possesso della società (all. 15). Risulta altresì allegato (doc. 8) un Piano Industriale e Finanziario (PIF) 2014-2017 su cui si fonda l'attuabilità dell'accordo e che è fatto oggetto di accurata disamina da parte dell'attestatore nella prospettiva di verifica di attuabilità dell'accordo (pagg. 45- 62 attestazione).

Con riferimento al requisito di cui alla lettera *e)*, il dott. A. C. ha redatto una analitica relazione sulla attuabilità dell'accordo di ristrutturazione dei debiti e sull'idoneità al pagamento dei creditori estranei (all. 12), cui ha fatto seguito la già citata "nota esplicativa".

In tale relazione, il professionista designato dalla società ricorrente – in possesso dei requisiti di cui al combinato disposto degli artt. 182 *bis*, comma 1, 67, comma 3, lett. d) e 28, comma 1, lett. a) e b) L. Fall., trattandosi di un dottore commercialista iscritto nel registro dei revisori contabili – ha preso in esame la situazione contabile della società al 30.4.2014, giudicata attendibile a seguito di un procedimento di verifica effettuato in applicazione dei comuni principi di revisione: a tale verifica di veridicità il Tribunale non ritiene di dover sovrapporre alcuna propria valutazione, non avendo rilevato carenze o illogicità che rendano necessario altro controllo.

Il professionista si è quindi soffermato sull'attuabilità dell'accordo già concluso con il ceto bancario. Tale indagine è stata effettuata attraverso l'esame del PIF al fine di ricavare in chiave prospettica i flussi finanziari generati dalla futura attività aziendale che potranno essere messi a disposizione del debito bancario ristrutturato e non immediatamente estinto tramite l'aumento di capitale e la cessione della partecipazione della Pilosio S.p.a.



Il professionista ha quindi analizzato il piano, vagliato le ipotesi su cui si basa, effettuato diversi *stress test* e ha concluso che il piano è verosimile. Non vi sono elementi da cui trarre conclusioni contrarie, tenuto conto che il piano è stato supportato da un'analisi del posizionamento competitivo e dei mercati di sbocco del gruppo P⁷ commissionata a idoneo consulente (P⁷ W⁷ C⁷), che gli assunti appaiono condivisibili (e in alcuni casi prudenziali) e che l'andamento del 2014 in termini di fatturato e ordinativi non si discosta significativamente dalle previsioni.

Ciò posto, i flussi finanziari a servizio del debito bancario riscadenziato sono evidenziati nella tabella a pag. 61 della relazione ("Flusso di cassa post servizio del debito") e appaiono sufficienti a coprire per gli anni 2015-2017 le rate dei piani di ammortamento allegati all'accordo, sintetizzate nella tabella a pag. 23 della relazione, la quale indica anno per anno le rate complessive per debito senior (dal 2015 al 2022), oltre che quelle per debito chirografario consolidato (dal 2019) e per debito accollato di O⁷ S.p.a. (dal 2019). Per il periodo successivo al 2017 l'attestatore conclude che "resteranno da rimborsare circa 30 milioni di euro di debito finanziario oggetto dell'accordo con le banche: per € 5 milioni destinati all'acquisizione (con meccanismo di opzione put/call) da parte di M⁷, il resto da rimborsare con rate annuali, previste nell'accordo, compatibili con la capacità di generazione di flussi finanziari che avrà la società a quella data se nel frattempo sarà stato rispettato il PIF".

Con riguardo invece all'aspetto della verifica del fabbisogno necessario al pagamento dei debiti estranei e alle risorse per adempiervi nel termine di 120 giorni dall'omologa ovvero dalla scadenza se non già scaduti, il professionista nell'attestazione ha effettuato tale indagine nuovamente attraverso la valutazione della fattibilità del piano predisposto dalla società a corredo dell'accordo, sul presupposto che la "continuità aziendale", fino a tale momento realizzata in un contesto caratterizzato da un piano attestato *ex art. 67 L. Fall.*, avesse sostanzialmente permesso alla società debitrice di soddisfare le obbligazioni con tutti gli altri creditori, con la conseguenza che, intervenendo l'accordo *ex art. 182 bis L. Fall.* soltanto nei rapporti con le banche, non vi fosse motivo di prevedere problemi di regolare pagamento degli altri creditori, "quanto meno se la gestione si svilupperà nel solco tracciato dal piano predisposto dalla società che dà assolutamente per scontato il pagamento dei creditori estranei all'accordo" (pag. 62 attestazione).

Sulla base di tale assunto e al fine di valutare il rischio di incapacità di pagamento dei debiti correnti, nell'attestazione sono stati quantificati i debiti già scaduti alla data del 31.5.2014, è stata analizzata la causa del mancato pagamento e verificata l'esistenza di

L.


mezzi finanziari per fare fronte allo scaduto di cui verosimilmente sarebbe stato chiesto il pagamento entro 120 giorni dall'omologa. Il test di verifica, esposto nella relazione, ha portato ad individuare in particolare un ammontare di debiti scaduti di € 990.942 (posizioni attive verso fornitori da regolarizzare, debiti verso sindaci ed amministratori, debiti verso vari creditori) cui si è ritenuto che la società potesse far fronte con l'ecedenza di liquidità a seguito dell'aumento di capitale sociale da parte di Manitex (€ 1.763.850).

Con la "nota esplicativa" del 17.11.2014 l'attestatore ha precisato e reso evidenti i dati da cui desumere l'attitudine del PIF a garantire il pagamento dei debiti verso fornitori, dei debiti tributari e degli altri debiti diversi da quelli bancari. In particolare sono stati esplicitati i livelli di indebitamento attesi per il 2014-2017 e, per le passività commerciali, confermata la durata attesa del debito espresso in giorni, che dovrebbe passare da 159,84 giorni del 2013 a 103 giorni nel 2014, per rimanere attestata intorno ai 100 giorni negli esercizi successivi. Da tale previsione si deve quindi desumere un andamento regolare nel pagamento dei fornitori, sicuramente rientrante nei parametri temporali di cui all'art. 182 *bis* L. Fall.

Per confermare la idoneità del piano al pagamento dei creditori estranei, l'attestatore ha poi aggiornato al 14.11.2014 la verifica effettuata sullo scaduto al 31.5.2014.

Il debito tributario risulta in regolare ammortamento ed è stato ridotto da € 770.000 a € 277.935; le "altre voci del passivo corrente" scadute nel periodo sono state pagate (es. IMU) ovvero si sono ridotte per pagamenti parziali (es. debito verso amministratori, ratei contributi di mobilità) o per altri eventi (es. godimento delle ferie con riguardo ai ratei dipendenti per ferie non godute); le "posizioni attive da regolarizzare" (ovvero i debiti scaduti e ritenuti da pagarsi) per € 402.539 si sono ridotti di € 96.664, mentre debiti che non erano scaduti al 30.4.2014 per € 10.723.008 sono stati pagati per € 10.115.685, residuando quindi € 607.323 di cui € 236.611 non ancora scaduti, € 262.799 per posizioni infragruppo (compensabili) ed € 107.913 ancora da regolarizzare: tale ultimo importo risulta non significativamente diverso da quello delle posizioni da regolarizzare scadute al 30.4.2014 e pagate successivamente (pari ad € 96.664).

Sul punto il Tribunale ritiene che l'attestazione, debitamente precisata e aggiornata a data prossima all'omologa, contenga affermazioni idonee a supportare l'assunto del regolare (secondo le pratiche commerciali e comunque non oltre i 120 dalla scadenza) pagamento dei creditori estranei all'accordo, tenuto conto delle capacità di pagamento evidenziate nel periodo aprile-novembre, delle previsioni del PIF quanto alla durata attesa del debito



commerciale, della riserva di liquidità di cui la società potrà disporre a seguito del versamento dell'aumento di capitale sociale da parte di Manitex (€ 1.763.850 – “riserva di liquidità M: ”) e degli affidamenti per oltre 700.000 euro.

Quanto alla consistente voce per € 2.479.920 di “debiti verso altre entità del gruppo” relativi al consolidato fiscale, che inizialmente non erano stati considerati tra i debiti correnti da pagare in quanto relativi a rapporti infragruppo, l'attestatore con la “nota esplicativa” ha fornito precisazioni sulle possibilità di estinzione senza intaccare la “riserva di liquidità M: ”: i debiti infatti sarebbero compensabili con i crediti verso le medesime società del gruppo ad eccezione di € 298.135 verso la controllata Oj

S.p.a. importo che, tuttavia, dovrebbe trovare capienza nell'eccedenza di liquidità che si verificherà con la prevista cessione del 100% della controllata P' S.p.a. laddove quest'ultima dovrà pagare tutti i propri debiti verso P' S.p.a. (indicati in € 744.767 al netto delle compensazioni).

Si può, dunque, concludere che, sulla base di quanto rassegnato dal professionista attestatore e positivamente verificato il Tribunale, il piano sotteso all'accordo di ristrutturazione risulta complessivamente attuabile ed è in particolare garantito il regolare pagamento dei creditori estranei con riguardo sia ai debiti già scaduti all'omologazione, sia a quelli a scadere dall'omologa.

L'accertata sussistenza di tutti i requisiti previsti dalla legge implica che l'accordo di ristrutturazione può essere omologato.

P.Q.M.

Visto l'art. 182 *bis* L. Fall.


omologa l'accordo di ristrutturazione presentato da P S.p.a., corrente
, via G. , C.F. , come in atti rappresentata;

manda alla Cancelleria per la comunicazione alla ricorrente nonché al Registro delle imprese ai fini della pubblicazione.

Modena, 18.11.2014

Il giudice estensore

Dott.ssa Alessandra Mirabelli



Il Presidente

Dott. Vittorio Zanichelli

A handwritten signature in black ink, appearing to be "V. Zanichelli".